

OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. ART. 187 COMMA 1 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267- VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE DELLE QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 18 del 27 febbraio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2024, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/04/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e programmazione PIAO per gli esercizi 2024-2026, di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“ Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;

- il comma 2, ai sensi del quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

- il comma 3-bis, ai sensi del quale il risultato di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL;

DATO ATTO che con deliberazione n. 30 del 29 aprile 2024 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2023, da cui risulta che:

- la quota del risultato di amministrazione 2023 di parte vincolata ammonta ad € 970.848,30;
- la quota del risultato di amministrazione 2023 destinata agli investimenti ammonta ad € 89.696,96;
- la quota del risultato di amministrazione 2023 disponibile ammonta ad € 17.084.559,68.

DATO ATTO che la quota di parte vincolata ad oggi applicata con la precedente Variazione di Bilancio 2024-2026, D.C.C. n. 42 del 11 giugno 2024 ammonta ad € 711.094,03;

DATO ATTO che a seguito della presente variazione, la quota di parte vincolata del risultato di amministrazione 2023, risulta così determinata:

Quota definita in sede di rendiconto (A)	€ 970.848,30
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B)	€ 711.094,03
Quota applicata con la presente deliberazione (C)	€ 50.000,00
Quota risultante (D=A-B-C)	€ 209.754,27

RITENUTO inoltre di applicare:

- la quota del risultato di amministrazione 2023 destinata agli investimenti per la somma di € 30.000,00;
- la quota del risultato di amministrazione 2023 disponibile per la somma di € 300.000,00.

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino, Ambiente/Ecologia e Protocollo ha richiesto ai Dirigenti di Settore le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti (All. 4);

CONSIDERATO che i Dirigenti, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, segnalano l'assenza di situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di Bilancio e la conseguente necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel Bilancio di Previsione e nell'avanzo di amministrazione;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, ritenuto congruo;

ACCERTATO che il Comune di Pioltello può legittimamente applicare il risultato di amministrazione anno 2023;

RITENUTO di applicare quote del risultato di amministrazione 2023:

- € 50.000,00 = quota di parte vincolata;
- € 30.000,00 = quota destinata agli investimenti;
- € 300.000,00 = quota disponibile.

VERIFICATO inoltre che l'applicazione del risultato di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Dirigenti e Responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, composta dei seguenti allegati:

All 1) Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 - competenza e cassa anno 2024, competenza anno 2025;

All 2) Equilibri di bilancio;

All 3) Quadro generale riassuntivo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8, art. 187 comma 1 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2024: € 49.048.225,64

Esercizio 2025: € 35.491.895,58

Esercizio 2026: € 35.113.035,71

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con proprio parere n. 60 del 15/07/2024 (All. 6);

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data XXX;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

CON VOTI ____ favorevoli ____ contrari, ____ astenuti, esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, consistente anche nell'applicazione di quote del risultato di amministrazione 2023, come risulta dai seguenti allegati:

All 1) Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 - competenza e cassa anno 2024, competenza anno 2025;

All 2) Equilibri di bilancio;

All 3) Quadro generale riassuntivo;

2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Dirigenti (All. 4);

3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio (All. 5);

4) DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 2) Equilibri di Bilancio;

5) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2024: € 49.048.225,64

Esercizio 2025: € 35.491.895,58

Esercizio 2026: € 35.113.035,71

7) DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 60 del 15/07/2024 (All. 6);

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al Rendiconto dell'esercizio 2024;

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.